

Edizione di venerdì 6 Ottobre 2023

CASI OPERATIVI

Riaddebito costi fatturati in reverse charge
di Euroconference Centro Studi Tributari

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Procedura di abilitazione ai servizi on line delle persone di fiducia e rappresentanti
di Euroconference Centro Studi Tributari

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Compilazione del quadro RW nel Modello Redditi 2023
di Luigi Ferrajoli

LA LENTE SULLA RIFORMA

Detrazione Iva “anticipata” anche per le fatture a cavallo d’anno
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

CONTENZIOSO

Natura del processo tributario e confini del potere giurisdizionale
di Angelo Ginex


BEST IN CLASS

Best in class 2023 – Studio Filipozzi Dalla Torre
di Studio Filipozzi Dalla Torre

CASI OPERATIVI

Riaddebito costi fatturati in reverse charge

di **Euroconference Centro Studi Tributarî**

 **M3** Master Breve **365 giorni di formazione in abbonamento**
[Scopri le novità della nuova edizione >](#)

NUOVA EDIZIONE 2023/2024

Una società italiana detiene in affitto un immobile di proprietà di una società spagnola che ha attivato un rappresentante italiano.

La società conduttrice ha fatto fare diversi lavori edili (e sugli impianti) sul capannone, i quali sono stati fatturati dai fornitori, quasi tutti in regime di *reverse charge ex* articolo 17, comma 6, lettera a-ter, D.P.R. 633/1972, direttamente alla conduttrice (quelli non fatturati in *reverse charge* riguardano fornitura di beni con posa, non opere edili o su impianti).

Ora, in accordo con la società proprietaria, la società conduttrice procederà a riaddebitare alla società proprietaria tali lavori eseguiti.

Tra professionisti si sta valutando la corretta applicazione dell'Iva su tali fatture di riaddebito lavori. Si sta valutando se è corretta la rifatturazione con Iva dei lavori, considerando il fatto che la società conduttrice dell'immobile non ha materialmente eseguito i lavori e non ha codice Ateco rientrante tra quelli previsti per l'applicazione del *reverse charge ex* articolo 17, comma 6, lettera a-ter, D.P.R. 633/1972, o se è corretto eseguire il riaddebito in *reverse charge*, per il fatto che sostanzialmente trattasi di lavori eseguiti su capannone e va riaddebitato il costo con il medesimo trattamento iva avuto in origine.

Si evidenzia che la società conduttrice ha trattato direttamente con i fornitori per tali lavori, senza “*spendere*” il nome della società proprietaria.

[**LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...**](#)



FiscoPratico

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Procedura di abilitazione ai servizi on line delle persone di fiducia e rappresentanti

di Euroconference Centro Studi Tributari

Master di specializzazione

Diritto Tributario Base

Scopri di più

Normativa di riferimento

Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 332731/2023

Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 173217/2022

Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 130859/2023

Documenti di Prassi

Guida Agenzia delle entrate settembre 2023

Premessa

Al fine di aiutare i contribuenti in difficoltà con l'utilizzo dei servizi on line messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, con il provvedimento n. 332731 del 25.9.2023, è stata introdotta la possibilità di abilitare, anche per l'accesso ai servizi on line dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, i rappresentanti e le persone di fiducia di altre persone fisiche.



Nota bene

Si ricorda che, a decorrere dal 2022, i predetti soggetti (rappresentanti e persone di fiducia)

sono già stati abilitati all'utilizzo (nell'interesse di altre persone fisiche) dei servizi on line dell'Agenzia delle Entrate (provvedimento n. 173217/2022 e provvedimento n. 130859/2023).

A fronte della novità intervenuta, è possibile ora richiedere, con una unica istanza:

- l'abilitazione (o la disabilitazione) all'utilizzo dei servizi on line disponibili nelle aree riservate delle due Agenzie (entrate e riscossione), ovvero;
- richiedere l'abilitazione (o la disabilitazione) all'utilizzo dei servizi on line di una sola delle due Agenzie.

I soggetti interessati

Le persone che possono richiedere l'abilitazione sono sostanzialmente coloro che:

- sono legalmente autorizzati ad agire per conto:
 - di individui incapaci, compresi i minori (esclusi quelli emancipati, ovvero che hanno compiuto 16 anni e non sono più sotto la responsabilità dei genitori);
 - di persone che, a causa di una malattia o di una disabilità fisica o mentale, non sono in grado, anche solo temporaneamente o parzialmente, di prendersi cura dei propri interessi.



Nota bene

Queste persone sono definite “rappresentanti” e includono tutor, curatori speciali, amministratori di sostegno e genitori di minori.

- agiscono su richiesta di altre persone fisiche, agendo nell'interesse di queste ultime.



Nota bene

Queste persone sono chiamate “persone di fiducia”.

È appena il caso di ricordare che:

- ogni persona può nominare un solo soggetto di fiducia, il quale può essere:
 - nominato a sua volta da massimo tre persone e;

- disabilitato all'utilizzo dei servizi online, nell'interesse di un'altra persona, al massimo per tre volte durante l'anno solare.



Nota bene

Ciò sta a significare che, una persona di fiducia, dopo essere stata disabilitata tre volte nello stesso anno solare, anche se relativamente a soggetti diversi, non può più essere abilitata nuovamente per quell'anno.

- la persona di fiducia agisce in un contesto differente dall'esercizio della sua professione o attività imprenditoriale.



Nota bene

In buona sostanza, non è possibile concedere l'abilitazione, ad esempio, ad un commercialista nel contesto di una relazione cliente-professionista.

Servizi accessibili alla persona di fiducia o rappresentante

Una volta ottenuta l'abilitazione, nel rispetto delle procedure di cui si dirà infra, il rappresentante o la persona di fiducia – che opera per conto del rappresentato (o dell'interessato) – potrà accedere, nell'interesse del delegante- ai seguenti servizi online, messi a disposizione da ciascuna delle citate Agenzie (entrate e riscossione).

SERVIZI ON LINE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Dichiarazioni	Dichiarazione precompilata
Consultazioni e Ricerca	Cassetto fiscale (ad eccezione della sezione in cui sono visibili le scelte "2, 5, 8 per mille")
	Fatturazione elettronica – Le tue fatture (nell'ambito dei servizi di fatturazione elettronica per i consumatori)
	Stampa modelli F24
	Pagamenti e ricevute pagoPA attivati dal portale dell'Agenzia

	Ricerca identificativi dei file inviati
	Ricerca ricevute
	Ricevute e altre comunicazioni dell'Agenzia
	Ricerca documenti
	Consultazioni visure, planimetrie e ispezioni ipotecarie dei propri immobili
	Interrogazione del registro delle comunicazioni ipotecarie
	Altre comunicazioni
Istanze, comunicazioni e certificati	Duplicato della Tessera Sanitaria e del tesserino del codice fiscale
Servizi di utility e verifica	Comunica e gestisci i tuoi contatti
	Controlla PIN
	Ricevute delle richieste di certificati digitali (ambiente di sicurezza)
	Ripristina Ambiente di sicurezza
SERVIZI ON LINE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	
Consultazioni e verifiche	Posizione debitoria relativa a cartelle e avvisi di pagamento emessi dall'anno 2000
	Pagamenti, sgravi e sospensioni
	Procedure e piani di rateizzazione concessi
Istanze	Richiesta di informazioni specifiche sulla posizione debitoria
	Rateizzazione per importi fino alla soglia prevista dall' articolo 19, comma 1, D.P.R. 602/1973
	Sospensione legale della riscossione
	Adesione alla definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo
	Altre istanze a favore del contribuente, previste dalla normativa che disciplina l'attività di Agenzia delle entrate-Riscossione

Modalità di richiesta dell'abilitazione

La richiesta di abilitazione all'utilizzo dei servizi online dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle entrate-riscossione, in nome e per conto di altri, deve essere presentata all'Agenzia delle entrate alternativamente:

- presso un qualsiasi ufficio territoriale dell'Amministrazione finanziaria, presentando il [modulo in originale](#), in formato cartaceo e sottoscritto con firma autografa, accompagnando il predetto modello con la propria carta di identità;



MODULO DI RICHIESTA DI ABILITAZIONE/DISABILITAZIONE DELLA PERSONA DI FIDUCIA ALL'UTILIZZO DEI SERVIZI ON LINE

IL/LA SOTTOSCRITTO/A			
Cognome	<input type="text"/>	Nome	<input type="text"/>
Luogo di nascita	<input type="text"/>	Provincia	<input type="text"/>
Codice fiscale	<input type="text"/>	Data di nascita	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	Recapito telefonico	<input type="text"/>
<p>— richiede l'abilitazione all'utilizzo, nel proprio interesse, dei servizi on line elencati nelle istruzioni allegate al presente modulo, disponibili nell'area riservata del sito:</p> <p><input type="checkbox"/> dell'Agenzia delle entrate, per il/la</p> <p><input type="checkbox"/> di Agenzia delle entrate-Riscossione, per il/la</p>			



Nota bene

Nel caso in cui l'interessato non sia in grado, a causa di patologie, di presentare personalmente la richiesta presso un ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate, il modulo potrà essere presentato dalla persona di fiducia che dovrà sempre recarsi presso un ufficio territoriale dell'Agenzia, allegando al modulo una copia del documento di identità valido dell'interessato e della persona di sua fiducia, insieme all'attestazione del suo stato di impedimento rilasciata dal proprio medico (il medico di famiglia o i suoi sostituti). Se l'interessato è ricoverato, anche temporaneamente, in una struttura sanitaria o residenziale, sarà sufficiente l'attestazione emessa da un medico della struttura stessa.

- tramite il servizio online di videochiamata, disponibile nella sezione "Prenota un appuntamento" del sito internet dell'Agenzia delle entrate.



Nota bene

Ricorrendo a questa procedura, il contribuente dovrà mostrare, in videochiamata, il modello cartaceo (compilato e firmato a mano) e la carta d'identità valida.

- inviando, a mezzo Pec, il predetto modulo a qualsiasi Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate. Gli indirizzi di posta sono reperibili al seguente link: [“Pec Direzioni Provinciali”](#).



Nota bene

Il modulo deve essere allegato a un messaggio PEC (Posta Elettronica Certificata), inviato dal proprio indirizzo di posta elettronica certificata o dall'indirizzo PEC intestato alla persona di fiducia. Si sottolinea che l'invio del modulo dalla PEC della persona di fiducia deve essere autorizzato esplicitamente, barrando un'apposita casella nel modulo.

<input type="checkbox"/>	autorizza l'invio del presente modulo dalla casella di posta elettronica certificata intestata al/alla			
SIG./SIG.RA				
Cognome	<input type="text"/>	Nome	<input type="text"/>	
Luogo di nascita	<input type="text"/>	Provincia	<input type="text"/>	Data di nascita <input type="text"/>
Codice fiscale	<input type="text"/>			

Il contribuente può altresì autorizzare la persona di fiducia accedendo alla propria area riservata (la cui procedura verrà illustrata infra) sul sito dell'Agenzia delle Entrate, mentre per i rappresentanti è possibile utilizzare anche il servizio web “Consegna documenti e istanze”.



Nota bene

Il servizio “Consegna documenti e istanze”, disponibile nella sezione “Servizi” dell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate, consente di presentare via web il modulo di richiesta di abilitazione/disabilitazione e la documentazione attestante la propria condizione di tutore, curatore speciale, amministratore di sostegno e genitore.

Comunicazione esito della richiesta

Il risultato della richiesta viene notificato al richiedente nei seguenti termini:

- in tempo reale, se la richiesta è stata presentata tramite la funzione web;
- entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione, per tutti gli altri casi.



Nota bene

Se la documentazione è stata:

- inviata come allegato a un messaggio PEC, l’esito viene comunicato attraverso un messaggio di posta elettronica inviato all’indirizzo PEC del mittente;
- sia stata presentata di persona in ufficio, anche tramite videochiamata, e se la pratica non può essere elaborata in tempo reale, l’esito sarà comunicato secondo le modalità concordate (via e-mail, SMS o contatto telefonico).

Durata dell’abilitazione

L’abilitazione scade il 31 dicembre dell’anno indicato dal rappresentante o dal soggetto che incarica la persona di fiducia. Se non vengono stabiliti termini differenti l’abilitazione scade il 31 dicembre dell’anno in cui è stata attivata, alternativamente non si può protrarre oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’abilitazione è stata attivata.

Rinnovo dell’abilitazione

Se non ci sono stati cambiamenti nei requisiti necessari per ottenere l’abilitazione, la richiesta di rinnovo può essere inviata all’ufficio tramite e-mail, in cui occorrerà:

- indicare i dettagli dell’istanza precedentemente presentata durante la prima richiesta;
- allegare una copia valida del documento d’identità della persona che si intende

abilitare.



Nota bene

Diversamente, se i ci sono stati cambiamenti nei requisiti, la richiesta di rinnovo deve essere presentata seguendo le medesime modalità previste per la prima abilitazione.

Disabilitazione

È possibile chiedere la disabilitazione della persona di fiducia in qualsiasi momento. Tale richiesta può essere presentata sia dall'interessato che dal suo rappresentante legale. In quest'ultimo caso, è necessario fornire la documentazione che attesta questa condizione.




Attenzione!


Per garantire la tutela dell'interessato, anche se non è in grado di presentare personalmente la richiesta di disabilitazione, questa può essere eseguita automaticamente d'ufficio.

Procedura di richiesta abilitazione della persona di fiducia attraverso il servizio web

La persona di fiducia può essere autorizzata dal soggetto interessato anche all'interno della propria area riservata sul sito dell'Agenzia delle Entrate, accedendo alla sezione "Profilo Utente".



Successivamente, dovrà selezionare la voce “Autorizzazioni Soggetti Terzi”

**Area riservata**
Fisconline

Utente connesso: ...
Cambia Utente Esci

Home Servizi Profilo utente Assistenza

Profilo utente
Riepilogo
Deleghe
Incarichi
Contatti
Adesioni
Autorizzazioni soggetti terzi
Credenziali di sicurezza

Profilo utente

Abilitazioni

Abilitazione a Fisconline	
Modalità di abilitazione	Web
Numero di abilitazione	00031004022
Data di abilitazione	03/03/2010

IBAN

Non hai ancora comunicato un codice IBAN.

Gestisci IBAN per accredito dei rimborsi

Contatti

Comunica i tuoi recapiti se vuoi essere contattato e ricevere i nostri avvisi su scadenze, operazioni di pagamento effettuate, segnalazioni sulla disponibilità di ricevute non ancora lette e altro

Gestisci i contatti

Domicilio per la notifica degli atti

Domicilio per la notifica degli atti tributari e di riscossione ai sensi dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 600.

Cognome e nome TRI F. M. ADRIANO

Dopodiché occorrerà selezionare la voce “Presenta la richiesta di abilitazione” dalla sezione “Richiesta di abilitazione della persona di fiducia”



Successivamente, occorrerà compilare accuratamente i campi essenziali richiesti, vale a dire:

- il codice fiscale della persona che si desidera autorizzare come persona di fiducia;
- il tipo di servizio da attivazione (Agenzia delle entrate e/o Agenzia delle entrate-riscossione)
- i dati di scadenza dell'abilitazione, selezionando tra le opzioni disponibili nel menù a tendina. Dopo aver fornito queste informazioni, si può procedere con l'invio della richiesta.

Per visualizzare e gestire le abilitazioni che sono state effettuate, l'utente deve cliccare sulla sezione "Richiesta di abilitazione della persona di fiducia" e selezionare l'opzione "Consulta e gestisci le richieste".

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Area riservata
Fisconline

Utente connesso: **TELEM MARIO**
TLEMRA83A01H501T
[Cambia Utente](#) [Esci](#)

[Home](#) [Servizi](#) [Profilo utente](#) [Assistenza tecnica](#)

Profilo utente
Riepilogo
Deleghe
Incarichi
Contatti
Adesioni
Autorizzazioni soggetti terzi
Credenziali di sicurezza

Autorizzazioni soggetti terzi

Richiesta di abilitazione ad operare in qualità di erede per la dichiarazione precompilata

In questa sezione puoi richiedere l'abilitazione a operare in qualità di erede tramite la presentazione di una dichiarazione sostitutiva che certifica la condizione di erede ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000. Inoltre puoi consultare le richieste di abilitazione effettuate, richiedere il rinnovo o la rinuncia a un'abilitazione.

[Presenta la richiesta di abilitazione](#) →
[Consulta e gestisci le richieste](#) →

Richiesta di abilitazione della persona di fiducia

In questa sezione puoi richiedere l'abilitazione della persona di fiducia all'utilizzo dei servizi online nell'interesse di altra persona fisica. Inoltre puoi consultare le richieste di abilitazione effettuate, richiedere il rinnovo o la revoca di un'abilitazione.

[Presenta la richiesta di abilitazione](#) →
[Consulta e gestisci le richieste](#) →

Consulta le tue abilitazioni

In questa sezione puoi consultare le abilitazioni ad accedere ai servizi on line dell'Agenzia delle entrate in nome e per conto di altri soggetti.

[Consulta le abilitazioni in qualità di rappresentante legale](#) →
[Consulta le abilitazioni in qualità di persona di fiducia](#) →

Il sistema presenta un elenco delle abilitazioni effettuate, fornendo i dettagli di ciascuna, come mostrato nell'illustrazione qui sotto.

Home Servizi Profilo utente Assistenza

Ti trovi in: [Profilo utente](#) / [Autorizzazioni soggetti terzi](#) / Consulta e gestisci le richieste di abilitazione persone di fiducia

Consulta e gestisci le richieste di abilitazione persone di fiducia

▼ Filtra i risultati

Lista Richieste

Protocollo #	Data scadenza	Codice fiscale della persona di fiducia #	Stato autorizzazione #	Azione
Prot. 344780 del 11/04/2023	31/12/2023	AAABBB99C99D999E	Attiva	  
Prot. 344766 del 06/04/2023		BBBAAA99Z99F999G	Revocata	 
Prot. 344829 del 17/04/2022	31/12/2022	EEEEFF99C99G999E	Scaduta	  

Per ciascuna delle abilitazioni elencate, attraverso i pulsanti sotto la scritta “azione”, è possibile:

- scaricare l’attestato che conferma se l’abilitazione (o la disabilitazione) è stata effettuata con successo;
- consultare lo storico delle richieste fatte per il soggetto specifico selezionato.



Nota bene

Per revocare un’abilitazione attiva, è sufficiente cliccare sull’icona rossa accanto alle informazioni relative all’abilitazione che si desidera revocare e procedere con l’invio, mentre per rinnovare un’abilitazione che è scaduta, bisogna cliccare sull’icona accanto alle informazioni relative all’abilitazione e successivamente procedere con l’invio.

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Compilazione del quadro RW nel Modello Redditi 2023

di **Luigi Ferrajoli**



All'interno del **modello Redditi 2023** il **quadro RW** è quello dedicato al **monitoraggio degli investimenti patrimoniali e delle attività finanziarie detenuti all'estero da persone fisiche, enti non commerciali con sede in Italia e società semplici**.

Il quadro RW permette, inoltre, la definizione delle **imposte patrimoniali Ivafe** (attività finanziarie all'estero) e **Ivie** (immobili detenuti all'estero).

In questa guida vedremo insieme **come compilare il quadro RW**, quali sono i **contribuenti che devono farlo ed i soggetti esonerati**.

La normativa che identifica i soggetti obbligati a compilare il quadro RW è l'[articolo 4, D.L. 167/1990](#); essi sono:

1. coloro che possiedono **investimenti all'estero**;
2. coloro che detengono **attività estere di tipo finanziario**.

Nel nostro Paese rientrano in questo gruppo le seguenti tipologie di contribuenti:

- **enti non commerciali**;
- **società semplici**;
- **associazioni equiparate**;
- **persone fisiche**.

Nella norma citata rientrano, inoltre:

- le operazioni eseguite dai **soggetti in qualità di esercenti attività commerciali in regime di contabilità ordinaria mediante bilancio**;
- coloro che possiedono **redditi da lavoro autonomo anche per tutte le operazioni poste in essere legate all'attività professionale**.

Sono **escluse**, invece, le **società di persone commerciali** e **altri soggetti equiparati** esercenti attività commerciale.

Rientrano nella lista dei **contribuenti che sono esonerati** dalla compilazione del quadro RW del modello Redditi 2023:

1. **gli enti commerciali**;
2. **le S.a.s.** (società in accomandita semplice);
3. **le società di capitali** (S.p.a., S.a.p.a., S.r.l.);
4. **le S.n.c.** (società in nome collettivo).

L'obbligo di compilare il quadro RW **non sussiste in presenza di investimenti esteri effettuati attraverso società italiane**: l'obbligo dichiarativo sussiste sul titolare effettivo nel caso di partecipazioni in società di diritto estero.

Infine, l'obbligo di compilazione **non sussiste neanche nel caso di partecipazioni dirette in società residenti che effettuano investimenti all'estero**.

I contribuenti che devono presentare il modello Redditi PF **sono tenuti a presentare contestualmente anche il quadro RW entro i termini previsti**.

Una **deroga è ammessa nel caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi o se viene presentato il Modello 730**. I contribuenti che hanno presentato il Modello 730 ed hanno **l'obbligo di compilare anche il quadro RW** possono presentare il modello Redditi PF separatamente **con il solo frontespizio**, gli altri eventuali **quadri redditi e quello RW**.

In pratica, il contribuente presenta due dichiarazioni separate, ma **non rinuncia ai vantaggi legati al Modello 730**.

Il monitoraggio fiscale e la conseguente compilazione del quadro RW sono previsti per **tutte le attività estere che producono redditi imponibili in Italia a prescindere dalla reale produzione di reddito** nel periodo di imposta considerato.

Tale obbligo sussiste anche in presenza di un **disinvestimento** effettuato prima del termine del periodo di imposta in corso. Nel quadro RW dovranno, pertanto, essere indicati sia le **attività estere di tipo finanziario che gli investimenti all'estero detenuti nel periodo di imposta** che possono generare imponibili in Italia. Tali obblighi **non sono da considerarsi validi per attività patrimoniali e finanziarie affidate in amministrazione o gestione ad intermediari residenti** e per i **contratti che si sono conclusi grazie al loro intervento** nel caso in cui i flussi finanziari ed i redditi generati siano riscossi per mezzo degli intermediari stessi.

Tra le **attività patrimoniali estere oggetto di monitoraggio** rientrano:

- **imbarcazioni e altri beni mobili detenuti all'estero** o registrati presso uffici stranieri;

- **immobili** ed eventuali **diritti reali immobiliari** (multiproprietà, comproprietà);
- **opere d'arte e oggetti preziosi.**

Le attività di cui sopra devono essere dichiarate nel quadro RW **a prescindere dai redditi reali prodotti** nel periodo di imposta: **l'obbligo è legato, infatti, alla loro mera potenzialità di produrre reddito imponibile.**

Sono da considerarsi **attività finanziarie estere** tutte quelle da cui derivano redditi di capitale o diversi di fonte estera, ovvero:

- **criptovalute;**
- **conti correnti valutari;**
- **depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero;**
- **metalli preziosi** che si trovano all'estero;
- **partecipazioni al patrimonio o al capitale di soggetti che risiedono all'estero;**
- **attività ed investimenti detenuti all'estero per mezzo di soggetti che risiedono in Paesi differenti da quelli collaborativi**, in entità giuridiche estere o italiane differenti dalle società nel caso in cui il contribuente sia l'effettivo titolare;
- **obbligazioni estere** o titoli simili, titoli equiparati emessi all'estero e titoli pubblici, titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa emessi da persone non residenti;
- **i contratti finanziari stipulati con una controparte non residente;**
- **i contratti che vengono stipulati fuori dai confini del territorio nazionale;**
- **i diritti alla sottoscrizione o all'acquisto di azioni estere** o di strumenti finanziari assimilati;
- **polizze** assicurative sulla vita e di capitalizzazione;
- **forme di previdenza complementare** che vengono organizzate e gestite da soggetti esteri (non rientrano in questa categoria quelle previste obbligatoriamente dalla legge);
- **attività finanziarie estere che sono detenute in Italia al di fuori del circuito di intermediari residenti;**
- **attività finanziarie italiane detenute all'estero;**
- le **stock option** nel caso in cui il prezzo di esercizio risulti minore del valore corrente del sottostante al termine del periodo di imposta considerato.

Il **valore degli immobili** che si trovano all'estero deve essere calcolato **sulla base dei criteri validi ai fini dell'Ivie** (imposta sul valore degli immobili all'estero) **anche nel caso in cui non sia dovuta.**

Il valore di tale immobile è rappresentato dal **costo di acquisto** o, se questo non è presente, dal **valore di mercato** rilevabile al termine di ogni anno solare nel luogo dove questo è situato.

Se al 31 dicembre dell'anno considerato l'immobile **non ha più lo stesso proprietario**, il valore da prendere come riferimento è quello al **termine del periodo di possesso.**

Nel caso di immobili acquisiti per **donazione** (o successione) il valore da considerare è quello presente nella **dichiarazione di successione**; in mancanza di questo dato il valore corretto è quello **sostenuto dal donante o dal de cuius**.

Quando l'immobile si trova in un Paese facente parte dell'**UE** o in Paesi che hanno aderito allo **Spazio Economico Europeo** e che sono in grado di **garantire uno scambio di informazioni adeguato** il valore da utilizzare può essere:

- il **costo di acquisto**;
- il **valore catastale**;
- il **valore di mercato**.

Per il calcolo dell'imponibile degli **immobili esteri che si trovano in Paese UE** è opportuno rispettare quanto indicato dall'Agenzia delle entrate nella [circolare 28/E/2012](#).

Nel caso di **attività patrimoniali estere diverse dagli immobili** (come aerei o imbarcazioni), e **che non prevedono il versamento dell'Ivie**, il contribuente deve indicare:

- il **valore di mercato**;
- il **costo di acquisto**.

Per quanto riguarda il **valore da identificare** è:

- quello relativo alla **fine del periodo di detenzione dell'attività**;
- quello relativo **a partire dal primo giorno di possesso**.

I contribuenti che devono compilare il quadro RW ai fini del monitoraggio fiscale o del pagamento delle imposte patrimoniali hanno l'**obbligo di valorizzare anche le attività finanziarie estere** (ETF, titoli, azioni e simili). **I contribuenti che non devono pagare l'Ivie e l'Ivafe** (imposta sulle attività finanziarie estere) devono eseguire la valorizzazione utilizzando gli stessi criteri **ai soli fini del monitoraggio fiscale**.

Nel caso di **attività finanziarie quotate in mercati regolamentati**, il valore da prendere come riferimento è quello di **mercato** rilevato alla fine del periodo di detenzione o del periodo di imposta. In presenza di **attività finanziarie non quotate in mercati regolamentati** il valore di riferimento è quello **nominale** o, se non presente, quello di **rimborso**.

LALENTE SULLA RIFORMA

Detrazione Iva “anticipata” anche per le fatture a cavallo d’anno

di **Sandro Cerato** - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributarî

Master di specializzazione

Laboratorio professionale Iva 2023

Scopri di più

Numerose sono le **novità in materia di Iva** contenute nell'[articolo 7, L. 111/2023](#) (Legge delega di riforma del sistema fiscale), soprattutto per quanto riguarda **la detrazione e l'esercizio di tale diritto**.

In questo intervento focalizziamo l'attenzione sulla disposizione contenuta nell'[articolo 7, comma 1, lett. d\), n. 3, L. 111/2023](#), secondo cui con l'attuazione della riforma fiscale sarà consentito di esercitare il diritto alla detrazione nella **liquidazione periodica del mese di dicembre** anche per le fatture che riportano la data di detto mese, ma **ricevute dal cessionario o committente entro il giorno 15 del mese di gennaio dell'anno successivo**.

Nell'attuale sistema, l'[articolo 1 D.P.R. 100/1998](#) dispone che il diritto alla detrazione può essere esercitato nella liquidazione periodica in relazione alle fatture ricevute e annotate **entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione**, ad eccezione dei documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente.

In buona sostanza, secondo tale disposizione, si viene a determinare **una differenza tra le seguenti due posizioni**:

- per la **fattura datata 30.11 e ricevuta dal cessionario** (o committente) **in data 12.12**, il diritto alla detrazione può essere esercitato **già nella liquidazione periodica del mese di novembre** (entro il 16.12);
- per la **fattura datata 30.11 e ricevuta dal cessionario** (o committente) **in data 12.1 dell'anno successivo**, il diritto alla detrazione può essere esercitato a partire dalla **liquidazione del mese di gennaio** (entro il 16.2) e **non già nella liquidazione del mese di dicembre** dell'anno precedente.

La “discriminazione” descritta ha da sempre destato **perplessità tra gli operatori**, in quanto determina un **pregiudizio finanziario** per quelle fatture datate negli ultimi giorni dell'anno, ma che sono ricevute (per tempi tecnici dettati dallo Sdi) solamente **nei primi giorni dell'anno successivo**. Per porre rimedio alla situazione prospettata, è intervenuta la legge delega, e segnatamente l'[articolo 7, L. 111/2023](#), secondo cui “*in relazione ai beni e servizi acquistati o*

*importati per i quali l'esigibilità dell'imposta si verifica nell'anno precedente a quello di ricezione della fattura, il diritto alla detrazione possa essere esercitato **al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui la fattura è ricevuta***".

Come riportato nella Relazione illustrativa, con questa disposizione si supera il limite in base al quale la detrazione non può essere esercitata nel periodo in cui l'imposta è divenuta esigibile, ma in quello di ricezione del documento.

Come si evince dal contenuto dell'[articolo 7 L. 111/2023](#), non viene più prevista una **differenza tra fatture ricevute durante l'anno e quelle cd. "a cavallo" d'anno**, ma è semplicemente indicato il **termine ultimo entro il quale è esercitabile il diritto alla detrazione** (dichiarazione relativa all'anno in cui la fattura è ricevuta).

È appena il caso di osservare che per esercitare il diritto alla detrazione, oltre al ricevimento della fattura **è anche necessario che la stessa sia annotata nell'apposito registro degli acquisti** (circolare n. 1/E/2018).

Alla luce della nuova previsione normativa, che dovrà essere trasfusa nei decreti delegati, per le fatture datate nel mese di dicembre, ma ricevute entro il 15 del mese di gennaio dell'anno successivo, il soggetto passivo cessionario o committente **potrà decidere di esercitare il diritto alla detrazione alternativamente:**

- già nella **liquidazione periodica del mese di dicembre** (entro il 16.1 dell'anno successivo);
- in una delle liquidazioni periodiche nel corso del 2024;
- con la **dichiarazione Iva relativa all'anno 2024**, quale dichiarazione dell'anno in cui è stato ricevuto il documento di acquisto.

CONTENZIOSO

Natura del processo tributario e confini del potere giurisdizionale

di **Angelo Ginex**

Convegno di aggiornamento

Controlli e accertamenti: rimedi alternativi al contenzioso

Scopri di più

L'evoluzione della **giustizia tributaria** è stata segnata, a partire dal riconoscimento delle commissioni tributarie (ora Corti di Giustizia tributaria) quali organi giurisdizionali, da due direttrici di fondo:

- la prima, costituita dal progressivo “adeguamento” del processo tributario al **processo civile**;
- la seconda, consistente nel continuo **ampliamento della cognizione** della giurisdizione tributaria.

Infatti, la natura nonché il **contenuto** del processo tributario, e quindi anche della relativa **azione di impugnazione**, sono stati **oggetto di un lungo dibattito**, in cui si è discusso se il giudice tributario si dovesse limitare a decidere sulle richieste contenute nel ricorso introduttivo del giudizio e, nel caso, procedere al **mero annullamento** dell'atto impositivo impugnato, oppure se potesse finanche sostituirsi all'Ente impositore sino ad arrivare alla **rettifica della pretesa impositiva**.

La Corte di Cassazione, con un orientamento che ormai può ritenersi consolidato, ha più volte affermato che il **processo tributario** è annoverabile tra quelli di “**impugnazione-merito**”, in quanto consente al contribuente, con l'azione di impugnazione dell'atto impositivo viziato, di devolvere alla cognizione del giudice **l'intero rapporto tributario**.

Sotto un **profilo pratico**, le conseguenze di tale **orientamento giurisprudenziale** non sono di poco conto. Si consideri che esso, trovando fondamento nella c.d. **teoria dichiarativa** (secondo cui gli atti dell'amministrazione finanziaria avrebbero efficacia dichiarativa di obbligazioni già sorte e quindi, in questa prospettiva, il **processo tributario** sarebbe riconducibile al modello di un processo di “**impugnazione-merito**”), giunge alla conclusione che le **azioni esperibili** dal contribuente sarebbero di **accertamento negativo del credito** vantato dalla stessa Amministrazione finanziaria, oppure di **accertamento del diritto al rimborso** di somme indebitamente versate.

Come noto, tale tesi si contrappone alla c.d. **teoria costitutiva**, secondo cui, invece, gli atti

impositivi avrebbero efficacia costitutiva dell'obbligazione tributaria, e quindi il **processo tributario** sarebbe riconducibile al paradigma del processo di **"impugnazione-annullamento"**. Si tratterebbe, in sostanza, di un procedimento in cui il contribuente contesterebbe la regolarità degli atti emessi nei suoi confronti, e che sfocerebbe in una pronuncia volta, **non all'accertamento nel merito della pretesa**, bensì esclusivamente alla sussistenza o meno dei vizi denunciati.

È acclarato che il contribuente abbia la possibilità di contestare tanto la **legittimità formale** dell'atto impugnato, ovverosia la violazione dei requisiti formali, quanto la sua **legittimità sostanziale**, e quindi l'*an* oppure il *quantum* della pretesa tributaria, ovverosia la **non conformità**, per violazione di diritto o di fatto, della pretesa erariale alle regole concernenti il presupposto, la base imponibile, le aliquote, le detrazioni, i crediti di imposta oppure le agevolazioni, specifiche per ogni tipologia di imposta.

In questa prospettiva, quindi, il **processo tributario** non garantisce soltanto una **tutela sostitutiva** nei confronti degli atti emessi dall'ente impositore, ma rappresenta anche lo strumento per far valere situazioni giuridiche diverse dal **diritto all'annullamento dell'atto**, che portino il giudice, forte del potere di indagine che l'ordinamento gli riconosce sul rapporto tributario, ad esaminare la pretesa nonché ad operare eventualmente, se vi ricorrono i presupposti, una **rideterminazione dell'imposta**, entro i limiti delle censure mosse dalla parte.

Sul punto, si rinviene una recente pronuncia della Corte di Cassazione a ulteriore conferma di quanto sopra evidenziato (**Cassazione n. 26978/2023**), ove si afferma che **il giudice tributario, chiamato a rideterminare il valore delle aree edificabili ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (Ici)**, sempre nei limiti tracciati dai P.R.G., **non possa esimersi da un proprio "giudizio estimatorio" rispetto alla stima fattene negli atti impositivi impugnati**.

Anche in questo caso, quindi, il giudice di merito avrebbe dovuto spingersi sino a determinare il **valore venale in comune commercio** delle aree edificabili in contestazione, verificando che l'ente comunale avesse correttamente ricavato tali valori in base ai **parametri vincolanti** tassativamente previsti dall'[articolo 5, comma 5, D.Lgs. 504/1992](#), avuto riguardo, per le aree fabbricabili.

- alla zona territoriale di **ubicazione**;
- all'indice di **edificabilità**;
- alla **destinazione** d'uso consentita;
- agli **oneri** per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari **per la costruzione**;
- ai **prezzi medi rilevati sul mercato** della vendita di aree aventi **analoghe caratteristiche**.

In tale contesto, è doveroso evidenziare, tuttavia, che accade di frequente che i giudici si limitino invece -in contrasto con l'ormai pacifica **natura** del **processo tributario** – a constatare l'esistenza o meno del **vizio**, lamentato dal contribuente, relativo al provvedimento impugnato e, per l'effetto, ad emettere una sentenza che, quasi scevra da **argomentazioni di merito**, si riduca al mero rigetto delle domande di parte ricorrente oppure, nella più fortunata delle

ipotesi, al semplice **annullamento** dell'atto viziato, contravvenendo così al dovere di statuire sull'assetto del **rapporto tributario controverso**, nonché di **riquantificare l'imposta effettivamente dovuta** dal contribuente.

BEST IN CLASS

Best in class 2023 – Studio Filipozzi Dalla Torre

di **Studio Filipozzi Dalla Torre**



Lo Studio Filipozzi Dalla Torre nasce quasi quarant'anni fa, dalla storia di “due amici”, Pietro e Gabriele, che oltre a condividere la passione per lo sport, per i viaggi e altri momenti di vita, hanno deciso di sfruttare il loro affiatamento e la loro complementarità anche nella vita professionale.

I primi segnali di “innovazione” dello Studio si avvertono già nella scelta dei “padri fondatori”: coinvolgere i figli (quattro, due e due), in ambiti diversi in base alle inclinazioni personali, trasferendo principi e valori, tutt'oggi condivisi con tutto lo Studio, e consentire loro una libertà d'espressione insolita per le tipiche realtà imprenditoriali del nostro territorio, senza aver tralasciato un'opportuna “gavetta”.

Si è arrivati a un passaggio generazionale precoce, dove la seconda generazione ha avuto la possibilità di imprimere la propria impronta sotto il supporto consulenziale di chi poteva vantare una lunga esperienza.

La nostra innovazione passa attraverso caratteristiche e attitudini diverse di ogni socio:

- ***Laura, filosofa e metodica di Studio;***
- ***Giulio, il nostro visionario;***
- ***Lorenzo, l'innovatore tecnologico;***
- ***Marco, il pragmatico.***

E così, quattro professionalità e personalità differenti sono riuscite a integrarsi generando valore aggiunto dalle loro diversità: ognuno dei quattro soci di Studio è un tassello fondamentale del processo di innovazione, processo frutto di idee, pianificazione, lavoro, soddisfazioni, ma anche discussione e confronti che sono stati risolti attraverso il dialogo, la capacità di accogliere il punto di vista altrui, nell'intento di individuare la miglior strategia di sviluppo, nel rispetto di sostenibilità economico finanziaria e responsabilità sociale.

L'innovazione di Studio si articola in diverse direzioni:

- **il core business**, ovvero l'offerta di consulenze e servizi "nuovi" rispetto al mercato di riferimento, grazie alla voglia di sperimentare e di allargare i propri orizzonti di competenze;
- **il metodo**, un'organizzazione basata sulla pianificazione e su gruppi di lavoro a vari livelli, da quelli più operativi ai "team di pensatori";
- **la tecnologia**, l'adozione tempestiva di soluzioni tecnologiche innovative

strizzando sempre l'occhio alla sostenibilità economico finanziaria dell'innovazione.

Lo Studio Filipozzi Dalla Torre consolida servizi caratteristici della professionalità di commercialista e consulente del lavoro aprendosi a nuovi business e nuove esperienze: così andando indietro di qualche decina d'anni possiamo ricordare l'esperienza di agenzia di lavoro somministrato oppure l'adozione del modello 730 sin dall'introduzione del 1997; più recentemente lo Studio ha deciso di investire in specializzazione in ambiti quali la pianificazione previdenziale oppure in settori di nicchia come il Terzo settore, l'agricoltura, il mondo sportivo... prestando attenzione alle esigenze del nostro territorio.

Altro passaggio fondamentale per promuovere il nostro processo di innovazione è stato l'organizzazione del lavoro: è stato implementato un sistema basato su flussi di lavoro per regolarizzare una metodologia, sviluppare la diffusione delle informazioni, potenziare la delega ... imponendo la programmazione condivisa delle attività quotidiane di ogni collaboratore, della formazione individuale, di reparto e di Studio, delle riunioni operative e di pianificazione ...

In tutti questi anni non è mai mancata l'attenzione agli aspetti tecnologici: dai primi passi verso la dematerializzazione documentale, l'archiviazione sostitutiva, la firma digitale, i primi "collegamenti da remoto" a una infrastruttura tecnologica interamente in outsourcing su Cloud che consente a tutti i collaboratori di operare e interagire con regolarità senza essere fisicamente nello stesso posto.

Questa evoluzione tecnologica di Studio è stata accompagnata sia da un adeguamento contrattuale di tutti i collaboratori sia da un nuovo modo di vivere gli spazi della sede aziendale: il collaboratore può pianificare se lavorare da casa (grazie a una dotazione di Studio di tutto quanto necessario per ricreare la postazione di lavoro nella dimensione "domestica") o se recarsi in Studio, prenotando una postazione in una piena interscambiabilità dei posti di lavoro, compresi gli uffici direzionali.

La particolare attenzione verso questi aspetti e il progressivo potenziamento della struttura tecnologica di Studio hanno visto l'introduzione nel nostro organico di un responsabile ICT già da diversi anni.

Cambiare il metodo di lavoro e introdurre soluzioni tecnologicamente avanzate vuol dire

anche potenziare la relazione con il cliente, promuovendo l'adozione di nuovi processi da parte del cliente e moderne modalità di comunicazione con lo Studio, permettendo di liberare tempo per una relazione "a valore aggiunto" con il cliente stesso.

Con gran parte dei nostri clienti abbiamo una base dati comune in cui condividiamo, in modalità bidirezionale, la documentazione e in alcuni casi offriamo anche il servizio di *software as a service*, in cui i clienti gestiscono anche la propria contabilità e le paghe direttamente nel nostro software di Studio con appositi ingressi riservati.

Infine, oltre a una figura tecnica, nell'organigramma aziendale è stata aggiunta una casella per rendere costante e strutturale la presenza di una risorsa *marketing*, data la consapevolezza che lo Studio, tanto quanto un'azienda, necessita di studiare, capire e comunicare con il mercato di riferimento, oltre che internamente e con i propri clienti.

Siamo orgogliosi di quanto, con perseveranza e determinazione, siamo riusciti a costruire con il contributo di tutto il *team*, in un gioco di squadra che ha coinvolto, oltre ai collaboratori di Studio, anche i nostri clienti.

Da qui nasce la voglia di raccontarci e confrontarci con il mercato in una prospettiva più allargata, su scala nazionale.

Da qui la nostra partecipazione a "[Best in Class](#)", esperienza che ci ha permesso di conoscere colleghi con cui tessere relazioni, con cui dialogare in un interessante scambio di punti di vista.

Un'occasione per guardare al futuro attraverso gli occhi esperti della politica, di accattivanti professori universitari e navigati imprenditori del nostro tessuto economico.

Un'iniziativa, quella di Cernobbio, di largo respiro che ha delineato il ruolo del professionista nell'attuale mercato: un professionista che è portatore di innovazione, di strategia, di competenza nelle aziende.

Un modo di vedere il professionista che si avvicina al nostro modo di pensare, e verso il quale abbiamo a tendere sempre di più.